



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Madrid 2007

MC.DEC/8/07
30 novembre 2007

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della quindicesima Riunione
Giornale MC(15) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.8/07
LOTTA ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI
A FINI DI SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando la nostra determinazione a combattere tutte le forme di tratta di esseri umani e ribadendo gli impegni che gli Stati partecipanti hanno assunto nel campo della lotta alla tratta di esseri umani nonché la nostra determinazione ad attuarli,

ricordando il compito affidato dalla Decisione N.14 del Consiglio dei ministri di Bruxelles di considerare modi per rafforzare ulteriormente gli sforzi volti a combattere la tratta di esseri umani, inclusa quella a fini di sfruttamento del lavoro (MC.DEC/14/06),

riaffermando altresì il Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, che offre agli Stati partecipanti una serie completa di strumenti per combattere tutte le forme di tratta di esseri umani attraverso la protezione delle vittime, la prevenzione della tratta e l'azione penale nei confronti di coloro che favoriscono o commettono tale reato,

reiterando l'appoggio degli Stati partecipanti alla ratifica e all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e del suo Protocollo aggiuntivo per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini,

profondamente preoccupato per il fatto che la tratta di esseri umani resta un fenomeno diffuso nella regione dell'OSCE e al di fuori di essa, nonostante gli sforzi nazionali e internazionali volti a prevenirla e ad assicurare alla giustizia i responsabili,

riconoscendo la necessità di rafforzare ulteriormente il quadro degli impegni OSCE per far fronte alle sfide poste dalla tratta a fini di sfruttamento del lavoro,

riconoscendo la vulnerabilità dei minori vittime della tratta a fini di sfruttamento del lavoro nonché le loro esigenze specifiche,

sottolineando che le politiche e le prassi per far fronte al problema della tratta a fini di sfruttamento del lavoro, che ha origine sia nell'economia formale che in quella informale,

dovrebbero essere onnicomprensive e prevedere pertanto l'applicazione delle normative sul lavoro,

sottolineando che le misure per far fronte alla tratta a fini di sfruttamento del lavoro dovrebbero essere formulate prevedendo una maggiore partecipazione degli operatori del mondo del lavoro, comprese le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, gli amministratori e gli ispettori del lavoro, nonché incoraggiare tale partecipazione,

riaffermando gli impegni OSCE in materia di sicurezza dei documenti di viaggio,

riconoscendo che le persone che si trovano in una situazione di immigrazione irregolare possono essere maggiormente vulnerabili alla tratta a fini di sfruttamento del lavoro,

riaffermando la necessità di garantire il rispetto dei diritti dell'uomo e, in tale contesto, richiamando gli strumenti internazionali fondamentali relativi ai diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, inclusi quelli applicabili alle persone particolarmente vulnerabili alla tratta a fini di sfruttamento del lavoro,

riconoscendo le difficoltà che sono legate all'individuazione delle vittime e all'assistenza loro concessa, inclusa la loro incertezza sul loro eventuale status di residenza, e che potrebbero insorgere in seguito a intimidazioni e allo sfruttamento dei loro timori da parte di trafficanti, e riconoscendo la necessità di procedure di denuncia che incoraggino le vittime a farsi riconoscere,

invita gli Stati partecipanti a:

1. garantire che le vittime della tratta a fini di sfruttamento del lavoro abbiano accesso alla giustizia;
2. concedere, in conformità alle leggi nazionali e agli obblighi internazionali, un periodo di riflessione nonché permessi di residenza temporanei o permanenti alle vittime della tratta; prevedere la concessione di permessi di lavoro durante la loro permanenza e informarle sull'esistenza di tali opportunità;
3. assicurare assistenza alle vittime della tratta a fini di sfruttamento del lavoro, con particolare riguardo a questioni quali l'accesso ad alloggi protetti, le cure mediche, l'assistenza legale e l'assistenza sociale, tenendo conto delle raccomandazioni esposte nella Parte V del Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani e nel suo Addendum "Affrontare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori vittime della tratta", e informarle in merito alla disponibilità di tali servizi;
4. intraprendere maggiori sforzi e applicare procedure più efficaci per individuare le vittime della tratta e, a tal fine, prevedere la formazione e le risorse necessarie per gli ispettori del lavoro e, ove appropriato, intensificare le ispezioni in settori suscettibili di sfruttamento del lavoro;
5. sostenere e promuovere partenariati fra la società civile, incluse le ONG e le agenzie statali incaricate di monitorare le condizioni di lavoro, al fine di fornire, fra l'altro, assistenza alle vittime e prevenire la tratta a fini di sfruttamento del lavoro nonché violazioni delle leggi

sul lavoro, anche attraverso programmi mirati di sensibilizzazione o codici di condotta su base volontaria;

6. considerare la possibilità di concedere, in conformità alle leggi nazionali, una rappresentanza alternativa alle vittime della tratta a fini di sfruttamento del lavoro in procedimenti in cui la vittima non sia in grado di farlo di persona;
7. considerare la possibilità di elaborare o rafforzare la loro legislazione in cui sia prevista per le vittime della tratta a fini di sfruttamento del lavoro la possibilità di ottenere un risarcimento del danno subito, inclusa, ove appropriato, la restituzione di retribuzioni loro spettanti;
8. accrescere la cooperazione e l'interazione multiagenzia su questioni attinenti alla tratta ai fini di sfruttamento del lavoro fra funzionari del lavoro e dell'immigrazione, polizia, magistratura e addetti ai servizi sociali, anche attraverso la creazione o il rafforzamento, ove appropriato, dei meccanismi di rinvio raccomandati nel Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani;
9. assicurare che organizzazioni della società civile che prestano legalmente assistenza a vittime della tratta a fini di sfruttamento del lavoro non siano svantaggiate o criminalizzate per la natura stessa della loro attività;
10. prevedere la possibilità, conformemente ai principi fondamentali dei loro sistemi giuridici e ove appropriato, di non perseguire penalmente le vittime per il loro coinvolgimento in attività illegali, nella misura in cui esse vi siano state costrette;
11. prevedere efficaci procedure di denuncia tramite cui i singoli possano riferire con riservatezza in merito a circostanze riconducibili a un caso di tratta a fini di sfruttamento del lavoro, come condizioni di lavoro e di vita caratterizzate da sfruttamento;
12. elaborare indicatori che tengano in considerazione, come appropriato, quelli definiti dal Comitato di esperti dell'OIL, al fine di assicurare congruenza e trasparenza nell'individuazione delle vittime di tratta a fini di sfruttamento del lavoro e nell'accertamento di situazioni di tratta a fini di sfruttamento del lavoro;
13. considerare la possibilità di tenere ulteriori dibattiti di esperti sulle modalità per distinguere i casi di tratta a fini di sfruttamento del lavoro da altre situazioni di impiego irregolare;
14. assicurare sanzioni effettive e adeguate per coloro che favoriscono la tratta a fini di sfruttamento del lavoro, inclusi i datori di lavoro che sfruttano tali circostanze;
15. assicurare sanzioni effettive qualora datori di lavoro o agenzie di collocamento creino situazioni di servitù per debiti;
16. elaborare programmi per arginare le assunzioni irregolari cui fanno ricorso alcune agenzie di collocamento, che possono rendere le persone più vulnerabili alla tratta;

17. considerare la possibilità di far sì che gli appaltatori che si avvalgono consapevolmente di subappaltatori coinvolti in situazioni di tratta a fini di sfruttamento del lavoro possano essere ritenuti responsabili di tale reato;
18. considerare la possibilità di svolgere attività di formazione per giudici, avvocati, funzionari di polizia e ispettori del lavoro in materia di tratta a fini di sfruttamento del lavoro sia dal punto di vista dell'azione penale che della tutela delle vittime e, a tale riguardo, assicurare, ove necessario, che siano messe a disposizione risorse adeguate;
19. organizzare campagne mirate di sensibilizzazione nei paesi di origine, di transito e di destinazione, rivolte in particolare a gruppi vulnerabili alla tratta a fini di sfruttamento del lavoro;
20. intensificare gli sforzi volti a prevenire il lavoro minorile, prendendo in considerazione la possibilità di firmare e ratificare la Convenzione dell'OIL del 1999 sulle forme peggiori di lavoro minorile, qualora non l'abbiano ancora fatto e, nel caso vi facciano già parte, attuandone le relative disposizioni;
21. accrescere la cooperazione a livello internazionale condividendo informazioni e migliori prassi sulla lotta alla tratta a fini di sfruttamento del lavoro e valutando i modi per rafforzare la collaborazione nel campo dell'applicazione della legge nonché della protezione delle vittime e dell'assistenza al reinserimento in caso di rimpatrio;
22. migliorare la raccolta dei dati e delle analisi sui legami fra la tratta a fini di sfruttamento del lavoro e la migrazione e condividere tali informazioni con altri Stati partecipanti all'OSCE.